



Ordinanza sull'energia (OEn)

Modifica del ...

Avamprogetto del 13.04.2017

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

All'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ sull'energia sono aggiunte le appendici 2.28, 2.29 e 2.30 secondo allegato:

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2018.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

¹ RS 730.01

Appendice 2.28
(art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 2)

Esigenze per l'efficienza energetica e la commercializzazione di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale

1 Campo d'applicazione

- 1.1 La presente appendice si applica agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso domestico aventi potenza termica nominale pari o inferiore a 50 kW e agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso commerciale aventi potenza termica nominale del prodotto o di un singolo segmento pari o inferiore a 120 kW.
- 1.2 Sono esclusi gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale di cui all'articolo 1 lettere a–g del regolamento (UE) n. 2015/1188².
- 1.3 Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 e all'allegato I del regolamento (UE) n. 2015/1188.

2 Esigenze per la commercializzazione

Gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale di cui al numero 1 possono essere commercializzati se soddisfano le esigenze dell'articolo 3 e dell'allegato II del regolamento (UE) n. 2015/1188³.

3 Procedura d'omologazione energetica

- 3.1 Le caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale di cui al numero 1 e i relativi metodi di misurazione figurano negli allegati II e III del regolamento (UE) n. 2015/1188⁴.
- 3.2 Per la valutazione della conformità i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati secondo il numero 3.1; i valori inseriti nei documenti tecnici devono soddisfare le esigenze dell'allegato IV numeri 2a e 2b del regolamento (UE) n. 2015/1188.
- 3.3 Nel quadro della valutazione della conformità, l'organo di controllo testa un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale secondo i metodi descritti al numero 3.1. I valori misurati devono rientrare nei valori di tolleranza di cui all'allegato IV tabella 9 del regolamento (UE) n. 2015/1188.

² Regolamento (UE) n. 2015/1188 della Commissione del 28 aprile 2015 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale, GU L 193 del 21.7.2015, pag. 76; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2016/2282, GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51.

³ Cfr. nota a piè di pagina relativa al n. 1.2.

⁴ Cfr. nota a piè di pagina relativa al n. 1.2.

4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

Per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale con una potenza termica nominale pari o inferiore a 50 kW di cui all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) n. 2015/1186⁵ si applica quanto segue:

- a. l'indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l'etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno EU, devono essere conformi agli allegati II–VI e VIII del regolamento delegato (UE) n. 2015/1186. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti;
- b. le modalità determinanti in caso di vendita su Internet si basano sull'allegato VII del regolamento delegato (UE) n. 2015/1186.

5 Disposizioni transitorie

Gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale che non soddisfano le esigenze vigenti non possono più essere commercializzati. Possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2018.

⁵ Regolamento delegato (UE) n. 2015/1186 della Commissione del 24 aprile 2015 che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale, GU L 193 del 21.7.2015, pag. 20.

Appendice 2.29
(art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 2)

Esigenze per l'efficienza energetica e la commercializzazione di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido

1 Campo d'applicazione

- 1.1 La presente appendice si applica agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido aventi potenza termica nominale pari o inferiore a 50 kW.
- 1.2 Sono esclusi gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido di cui all'articolo 1 numero 2 del regolamento (UE) n. 2015/1185⁶.
- 1.3 Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 e all'allegato I del regolamento (UE) n. 2015/1185.

2 Esigenze per la commercializzazione

Dal 1° gennaio 2022 gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido di cui al numero 1 possono essere commercializzati se soddisfano le esigenze dell'articolo 3 e dell'allegato II del regolamento (UE) n. 2015/1185⁷.

3 Procedura d'omologazione energetica

- 3.1 Le caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido di cui al numero 1 e i relativi metodi di misurazione figurano negli allegati II e III del regolamento (UE) n. 2015/1185⁸.
- 3.2 Per la valutazione della conformità i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati secondo il numero 3.1; i valori inseriti nei documenti tecnici devono soddisfare le esigenze dell'allegato IV numeri 2a e 2b del regolamento (UE) n. 2015/1185.
- 3.3 Nel quadro della valutazione della conformità, l'organo di controllo testa un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido se-

⁶ Regolamento (UE) n. 2015/1185 della Commissione del 24 aprile 2015 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido, GU L 193 del 21.7.2015, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2016/2282, GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51.

⁷ Cfr. nota a piè di pagina relativa al n. 1.2.

⁸ Cfr. nota a piè di pagina relativa al n. 1.2.

condo i metodi descritti al numero 3.1. I valori misurati devono rientrare nei valori di tolleranza di cui all'allegato IV tabella 4 del regolamento (UE) n. 2015/1185.

4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

Per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido di cui all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) n. 2015/1186⁹ si applica quanto segue:

- a. l'indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l'etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno EU, devono essere conformi agli allegati II–VI e VIII del regolamento delegato (UE) n. 2015/1186. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti;
- b. le modalità determinanti in caso di vendita su Internet si basano sull'allegato VII del regolamento delegato (UE) n. 2015/1186.

5 Disposizioni transitorie

- 5.1 Gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido che non soddisfano le esigenze in materia di etichettatura vigenti non possono più essere commercializzati. Gli apparecchi privi di etichette possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2019.
- 5.2 Gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido che soddisfano le esigenze per la commercializzazione secondo le disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2021 non possono più essere commercializzati o ceduti a partire dal 1° gennaio 2022.

⁹ Regolamento delegato (UE) n. 2015/1186 della Commissione del 24 aprile 2015 che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale, GU L 193 del 21.7.2015, pag. 20.

Appendice 2.30
(art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 2)

Esigenze per l'efficienza energetica e la commercializzazione di caldaie a combustibile solido

1 Campo d'applicazione

- 1.1 La presente appendice si applica alle caldaie a combustibile solido aventi potenza termica nominale pari o inferiore a 500 kW.
- 1.2 Sono escluse le caldaie a combustibile solido di cui all'articolo 1 numero 2 del regolamento (UE) n. 2015/1189¹⁰.
- 1.3 Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 e all'allegato I del regolamento (UE) n. 2015/1189.

2 Esigenze per la commercializzazione

Dal 1° gennaio 2020 le caldaie a combustibile solido di cui al numero 1 possono essere commercializzate se soddisfano le esigenze dell'articolo 3 e dell'allegato II del regolamento (UE) n. 2015/1189¹¹.

3 Procedura d'omologazione energetica

- 3.1 Le caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia delle caldaie a combustibile solido di cui al numero 1 e i relativi metodi di misurazione figurano negli allegati II e III del regolamento (UE) n. 2015/1189¹².
- 3.2 Per la valutazione della conformità i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati secondo il numero 3.1; i valori inseriti nei documenti tecnici devono soddisfare le esigenze dell'allegato IV numeri 2a e 2b del regolamento (UE) n. 2015/1189.
- 3.3 Nel quadro della valutazione della conformità, l'organo di controllo testa una caldaia a combustibile solido secondo i metodi descritti al numero 3.1. I valori misurati devono rientrare nei valori di tolleranza di cui all'allegato IV tabella 2 del regolamento (UE) n. 2015/1189.

¹⁰ Regolamento (UE) n. 2015/1189 della Commissione del 28 aprile 2015 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle caldaie a combustibile solido, GU L 193 del 21.7.2015, pag. 100; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2016/2282, GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51.

¹¹ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

¹² Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

Per le caldaie a combustibile solido con una potenza termica nominale pari o inferiore a 70 kW di cui all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) n. 2015/1187¹³ si applica quanto segue:

- a. l'indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l'etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno EU, devono essere conformi agli allegati II–VI, VIII e IX del regolamento delegato (UE) n. 2015/1187. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti;
- b. dal 26 settembre 2019 alle caldaie a combustibile solido di cui all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) n. 2015/1187 si applicano le disposizioni in materia di etichettatura di cui all'articolo 3 capoverso 2 e degli allegati II e III ivi menzionati del regolamento delegato (UE) n. 2015/1187;
- c. le modalità determinanti in caso di vendita su Internet si basano sull'allegato VII del regolamento delegato (UE) n. 2015/1187.

5 Disposizioni transitorie

- 5.1 Le caldaie a combustibile solido che non soddisfano le esigenze in materia di etichettatura vigenti non possono più essere commercializzate. Gli apparecchi privi di etichette possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2018.
- 5.2 Le caldaie a combustibile solido che non soddisfano le esigenze in materia di etichettatura di cui al numero 4 lettera b vigenti non possono più essere commercializzate a partire dal 26 settembre 2019. Possono essere cedute fino al 30 settembre 2020.
- 5.3 Le caldaie a combustibile solido che non soddisfano le esigenze per la commercializzazione secondo le disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2019 non possono più essere commercializzate. Possono essere cedute fino al 31 dicembre 2020.

¹³ Regolamento delegato (UE) n. 2015/1187 della Commissione del 27 aprile 2015 che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle caldaie a combustibile solido, GU L 193 del 21.7.2015, pag. 43.